

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 1.7.2020 La Nuova Procedura Civile, 3, 2020 Vice direttore: **Stefano AMORE**

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) -Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Rito del lavoro, divieto delle udienze di mero rinvio: precisazione delle conclusioni, discussione orale, pronuncia della sentenza e diritto di difesa

Dovesi ricordare che nel <u>rito del lavoro</u>, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza (compresa la prima), è destinata alla <u>discussione</u> e quindi all'immediata pronunzia della sentenza; né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'art. 111, 2° comma, Cost. Il giudice in questo caso non è anzi nemmeno tenuto ad invitare le parti alla <u>precisazione delle conclusioni</u>, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza che ne risulti alcuna violazione del <u>diritto di difesa</u>.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. n. 27457 del 2006 e, alla seconda parte della massima, Cass. n. 13708 del 2007 e Cass. n. 25575 del 2008.

Tribunale di Roma, sentenza del 28.1.2020

...omissis...

In difetto di più specifiche allegazioni, che non si ricavano nemmeno dalla documentazione prodotta, si tratta di attività di natura relativamente semplice e di carattere meramente esecutivo e non certo di quella complessa attività tipica della cat. C. rivendicata.

Vanno allora illustrati i principi da applicare alla materia.

Va ricordato infatti che il lavoratore, ai fini di cui all'art. 2103 c.c., deve dimostrare: che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa (e non meramente contingente), utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (c.f.r. Cass. 4496/1997; conf. Cass. n.18122 del 21 agosto 2014); che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza qualitativa e quantitativa delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento; che l'assegnazione sia stata piena, cioè nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (c.f.r. Cass. 14569/99).

Il giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo in atto le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine, i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. n. 2164 del 5.2.2004; Cass. n. 3069 del 16.2.2005; Cass. n. 11037 del 12.5.2006; Cass. n. 1427 del 23.1.2008; Cass. n. 20272/2010; Cass. n. 19986 del 23.9.2014; Cass. 8589/2015; Cass. n. 4285 del 4.3.2016; Cass. n. 6496 del 4 aprile 2016 ecc.). "È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta; b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso; c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda (cfr. fra le molte Cass. 28 aprile 2015, n. 8589). (così, Cass. n. 4923 del 14/3/2016).

In effetti le previsioni del contratto collettivo sono vincolanti e quindi decisive ai fini di cui all'art. 2103 cod. civ.

È infatti costante (v., ad es., Cass. n. 3547 del 23/2/2016) l'affermazione giurisprudenziale per cui: "in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove".

L'indagine del giudice del merito non può limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva (Cass. n. 4272 del 23 febbraio 2007).

In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza (Cass. n. 23699 del 15/9/2008).

La Suprema Corte, tra le altre con la sentenza del 19 aprile 2011, n. 8993, in applicazione di tali principi, ha così affermato che; "il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.

Ne consegue che in nessun modo il giudice può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste (dalla legge e/o dal ccnl) che devono essere specificatamente dedotte e provate (tutte) proprio da chi le allega.

In altre parole, la domanda non può in alcun modo essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino allegati e integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalle declaratorie contrattuali.

Ove sia certo cioè che le attività svolte dal lavoratore, come descritte in ricorso, non integrano i profili caratterizzanti la qualifica richiesta.

Ovvero ove risulti, in caso di mansioni promiscue, che le mansioni prevalentemente svolte sono compatibili con il formale inquadramento riconosciuto al lavoratore.

Tali considerazioni si impongono a maggior ragione nel caso di specie rispetto al tentativo di valorizzare ai fini di cui all'art. 2103 c.c. le attività indicate in ricorso.

Alla stregua degli esposti principi, il ricorrente avrebbe dovuto infatti allegare e provare (a pena di decadenza, secondo le rigide preclusioni regolanti il processo del lavoro) da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, avrebbe dovuto allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.

In realtà, nessuna previsione del CCNL prevede che il semplice fatto di avere svolto le semplici incombenze in ricorso, pur se pur se relative alla predisposizione e all'inoltro degli ordinativi di farmacia, possa essere considerato sufficiente al fine del richiesto "salto" nella categoria C, mentre la vicenda dell'avviso al pubblico del 2012 è semplicemente irrilevante ai fini della decisione e semmai conferma l'evidente infondatezza del ricorso visto che il Fa. non è certo un laureato in farmacia, essendo in possesso del solo diploma di "montatore e riparatore di autoveicoli" (v. doc. n. 3 della convenuta).

Peraltro, non risulta affatto, né è stato dedotto, che il ricorrente abbia mai provveduto, tantomeno con carattere di continuità e prevalenza, alla ricezione e soprattutto all'istruttoria di documenti, ad attività di informazione ai cittadini, o alla collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.

E tantomeno che l'espletamento di tali incombenze di natura prettamente esecutiva comportasse, a maggior ragione in modo continuativo e prevalente, valutazioni di merito.

Insomma dalla stessa descrizione del ricorso non emergono in alcun modo i requisiti richiesti dal CCNL fini dell'inquadramento nella categoria C ed emerge invece che *omissis* ha svolto proprio una semplice attività amministrativa che si è sostanziata nella compilazioni di moduli, come tale tipica del profilo professionale di Coadiutore amministrativo di cat. B.

In sintesi, *omissis* si è limitato a richiamare una elencazione delle attività che avrebbe svolto assumendo apoditticamente e senza altra precisazione che dovrebbero ritenersi di natura complessa.

In totale assenza di allegazioni, anche quanto alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni, tali da poter integrare il superiore livello rivendicato, essendo invece certo che la gran parte delle attività allegate sono tipiche attività svolte con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario.

Si è trattato, in altre parole, di semplici attività esecutive di natura amministrativa, per loro natura svolte sulla base di "procedure prestabilite".

In conclusione, quanto alla cat. C rivendicata, è sufficiente leggere la declaratoria contrattuale per avvedersi di come in essa rientrino figure completamente diverse da quella dedotta dal ricorrente.

Né a diverse conclusioni può condurre la circostanza che prima del 2010 le stesse attività sarebbero state svolte da altro dipendente di cat. C (sig. *omissis*), e quindi la presunta violazione del principio di parità di trattamento, su cui ha particolarmente insistito il difensore del ricorrente in sede di discussione orale.

Infatti non può configurarsi per tale ragione alcuna condotta discriminatoria nella materia, e tantomeno la semplice violazione dei principi di buona fede e correttezza, dato che "il dipendente non può addurre tale criterio come obbligazione sussidiaria e strumentale rispetto alle obbligazioni che in generale sorgono per effetto dell'instaurazione di un rapporto di lavoro" (v., tra le molte, Cass. n. 21943 del 6.12.2012; Cass. S.U. n. 15764 del 19.7.2011 e Cass. n. 25314 del 2009), se il datore di lavoro non ha violato alcuna norma contrattuale.

Giova ricordare che sulla questione della esistenza o meno, nel nostro ordinamento, di una norma inderogabile che sancisca il principio della parità di trattamento in favore del lavoratore subordinato la giurisprudenza della Suprema Corte (vedi il primo intervento delle Sezioni Unite, con le sentenze n. 6030 e 6031 del 29 maggio 1993) ha affermato che: "né l'art. 36 della Costituzione - che si limita a porre il principio della retribuzione sufficiente e proporzionata all'attività svolta -, né il successivo art. 41 - che garantisce la libertà di iniziativa economica privata nei limiti posti dalla legge a tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana - possono individuarsi, pur dopo la pronunzia della sentenza interpretativa di rigetto n. 103 del 1989 della Corte Costituzionale, come precetti idonei a fondare un principio di comparazione soggettiva, in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni debba attribuirsi la stessa retribuzione o il medesimo inquadramento; mentre i principi di correttezza e di buona fede - di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - non creano obbligazioni autonome in capo al datore di lavoro, bensì rilevano come modalità di generico comportamento delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritti ed obblighi, oppure come comportamento dovuto in relazione a specifici obblighi di prestazione, laddove il datore di lavoro, nell'esplicazione del suo potere di autonomia contrattuale, agisce in piena libertà, senza alcun vincolo, neppure generico, nei confronti della generalità dei dipendenti.

La giurisprudenza successiva della Sezione Lavoro si era, però, in alcuni casi, discostata dalle argomentazioni svolte nelle sentenze delle S.U. del 1993; pur ribadendo la inesistenza di un principio di parità di trattamento si affermava che da una ingiustificata attribuzione di qualifiche superiori a dipendenti con identici incarichi e, in generale, dalla violazione delle regole della correttezza potevano eventualmente scaturire conseguenze risarcitorie (Cass. 17 febbraio 1994 n. 1530).

Con la sentenza 8 luglio 1994 n. 6448 si ribadiva che, in caso di totale assenza di apprezzabili e giustificate motivazioni, l'attribuzione di differenze retributive a parità di mansioni comportava una violazione dei criteri di correttezza e buona fede, con conseguenze risarcitorie a ristoro dei danni subiti dai lavoratori esclusi dai trattamenti economici privilegiati. E con la sentenza n. 11515 del 4 novembre 1995 si affermava ancora che la sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 1989 sembrava suggerire che le disuguaglianze di trattamento a parità di lavoro fossero soggette, oltre che al limite legale di non discriminazione, al limite generale della ragionevolezza.

Si è reso così necessario un nuovo intervento delle Sezioni Unite.

Con sentenza n. 4570 del 17 maggio 1996 le S.U. hanno esaminato le argomentazioni proposte con le decisioni che tendevano a valorizzare i principi della correttezza e buona fede e hanno ritenuto di riaffermare l'orientamento espresso con le sentenze del maggio 1993: non esiste un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento, essendo, al contrario, legislativamente prevista come possibile una situazione di disparità di trattamento dall'art. 2077, secondo comma, cod. civ., il quale, nell'imporre la sostituzione con le norme collettive delle clausole difformi contenute nei contratti individuali salvo che tali clausole siano più favorevoli al lavoratore, prevede di fatto un allineamento dei contratti individuali di lavoro alla disciplina collettiva non in tutti i casi, ma solo in quelli in cui il contratto individuale di lavoro contenga disposizioni meno favorevoli per il lavoratore. Con riferimento alle disparità di trattamento che si verificano, ad opera del datore di lavoro, nel corso del rapporto, l'attribuzione ingiustificata ad un lavoratore di un determinato beneficio non può costituire titolo per attribuire al lavoratore che si trovi nell'identica posizione un diritto ad ottenere lo stesso beneficio, né può determinare l'insorgenza di un danno risarcibile, poiché questo, postulando la lesione di un diritto, non è configurabile laddove esso non sussiste; né il suddetto diritto può derivare dalla violazione del criterio di ragionevolezza, atteso che le clausole generali di correttezza e buona fede, che costituiscono il tramite per un controllo di ragionevolezza sugli atti di autonomia negoziale, possono operare solo all'interno del rapporto - consentendo al giudice di un obbligo, contrattualmente che l'adempimento di legislativamente imposto, avvenga avendo come punto di riferimento i valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva - e non possono essere quindi utilizzate in relazione a comportamenti esterni, e cioè adottati dal datore di lavoro nell'ambito di rapporti di lavoro diversi. Infine non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora esso, pur determinando una disparità di trattamento fra i lavoratori, costituisca corretto adempimento di una norma collettiva, che, in forza dell'art. 2070, secondo comma, cod. civ., sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiari e che, in quanto atto di esercizio dell'autonomia collettiva, si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziario" (Cass. n. 4570/96).

La giurisprudenza successiva della Corte ha riaffermato i principi esposti dalla decisione n. 4570 del 1996, condividendone le argomentazioni (Cass. 5 ottobre 1998 n. 9867; 24 ottobre 1998 n. 10598; 7 gennaio 1999 n. 62; 25 settembre 1999 n. 10581; 5 maggio 2000 n. 5623; 19 giugno 2001 n. 8296; 8 gennaio 2002 n. 132; 2 dicembre 2003 n. 18418; 21 febbraio 2005 n. 3474; 12 aprile 2006, n. 8537, 8 novembre 2007, n. 23273 ecc; per l'affermazione degli stessi principi nel pubblico impiego già prima della privatizzazione v. tra le altre Consiglio di Stato Sez VI sent. 3 ottobre 2007 n. 5096).

Per le esposte ragioni, di carattere assorbente in base al principio della ragione più liquida, il ricorso va immediatamente respinto risultando palesemente inidonea e inammissibile, per le ragioni esposte, la prova testimoniale richiesta dal ricorrente e semplicemente superflua quella richiesta in via meramente subordinata dalla convenuta.

Dovendosi ricordare che nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza (compresa la prima), è destinata alla discussione e quindi all'immediata pronunzia della sentenza; né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'art. 111, 2° comma, Cost. (Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006).

Il giudice in questo caso non è anzi nemmeno tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza che ne risulti alcuna

violazione del diritto di difesa (Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008).

Le spese, liquidate ex D.M. n. 55/2014 come da dispositivo, seguono la soccombenza.

POM

Definitivamente pronunciando respinge il ricorso; condanna *omissis* a rifondere all'azienda resistente le spese di lite liquidate in euro 1800,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

